



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge intende introdurre nel sistema della rappresentanza politica delle province una disciplina che aiuti a rimuovere le disuguaglianze di genere; formula elegante con la quale ci si riferisce in realtà al fenomeno della sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive e negli organi decisionali, e in generale in tutte le sedi deputate ad esprimere la garanzia effettiva del diritto di cittadinanza sociale e politica.

A sessantaquattro anni dal riconoscimento alle donne italiane del diritto di voto attivo e passivo, tale fenomeno non solo persiste, ma conserva proporzioni tali da collocare il nostro Paese agli ultimi posti su scala comunitaria e in posizione molto arretrata rispetto a gran parte delle democrazie mature.

A fronte di ciò, sebbene la Costituzione repubblicana enunci espressamente, tra i principi fondamentali, l'uguaglianza davanti alla legge e la pari dignità sociale dei cittadini «senza distinzione di sesso» (articolo 3, primo comma, della Costituzione), il legislatore costituzionale ha ritenuto comunque di riaffermare tale principio, con specifico riferimento alle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, attraverso la modifica introdotta nel 2003 all'articolo 51 della Costituzione. L'articolo 51 stabilisce oggi che «tutti cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». E a tal fine indica programmaticamente al legislatore l'adozione di provvedimenti che favoriscano «le pari opportunità tra uomini e donne».

Per altro verso, anche, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 23, dopo aver affermato al primo

comma la «parità tra uomini e donne», al secondo comma legittima le «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

La piena attuazione di tali norme corrisponde oggi alla necessità in primo luogo di garantire il rispetto dei principi democratici fondamentali. Ma costituisce anche una straordinaria opportunità di rinnovamento delle istituzioni statali e territoriali, che può concorrere a realizzare l'obiettivo di uno Stato e di una pubblica amministrazione più aperti, più vicini ai cittadini, capaci di corrispondere meglio ai bisogni di una società in trasformazione, più esigente e più ricca di occasioni di partecipazione democratica.

Il raggiungimento di queste finalità può essere coadiuvato da politiche di discriminazione positiva, che magari per un periodo limitato, «forzino» il sistema istituzionale a recepire con maggiore intensità l'esercizio della rappresentanza politica da parte delle donne. Lo spirito è quello che - a partire dagli anni Ottanta, in Italia e in Europa - ha ispirato la legislazione sulle cosiddette «azioni positive» in campo sociale ed economico, rivolte non solo a rimuovere situazioni di ostacolo o di discriminazione diretta o indiretta, ma a promuovere misure specifiche, anche circoscritte nel tempo e nello spazio, mirate al superamento delle condizioni di concreto svantaggio.

È vero che il ricorso a strumenti e misure specifici che in qualche modo debbano surrogare una carenza di consapevolezza e di cultura politica è una soluzione scarsamente appagante, in primo luogo per le donne. Ma di fronte all'attuale rischio di «rimozione» del problema della sottorappresentanza delle donne nelle istituzioni, pur a

fronte della sua persistenza, è necessario ed urgente un correttivo, quanto meno temporaneo.

Il presente disegno di legge intende recepire tale principio nel sistema di rappresentanza provinciale, mediante l'introduzione di un limite alla presenza di un solo genere nei gruppi candidati per la elezione dei Consigli provinciali.

La disciplina proposta non modifica in altre parti gli attuali sistemi elettorali per l'elezione dei Consigli provinciali, e dunque potrà trovare immediata applicazione - in caso di positivo accoglimento e di approvazione - con relativa semplicità.

L'innovazione proposta consiste nel limitare la presenza di un solo genere nel gruppo di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali al 60 per cento del totale.

La finalità della previsione, nell'attuale contesto, è evidentemente quella di «ampliare l'offerta» di candidature femminili, prevedendo in caso contrario l'inammissibilità della lista in sede di presentazione. L'introduzione della quota massima di candida-

ture di un solo genere ha effetti particolarmente intensi nelle elezioni per i Consigli provinciali, a causa del sistema elettorale che prevede la suddivisione del territorio provinciale in collegi uninominali.

L'innovazione che si intende introdurre nel sistema elettorale delle province dovrebbe rimanere in vigore per il periodo minimo sufficiente ad innescare un processo virtuoso di diffusione dell'esperienza politica femminile in questa istituzione locale, dopo il quale potrebbe cessare di efficacia.

Non si ritiene tuttavia di introdurre *ab initio* una limitazione temporale di efficacia alla nuova disciplina. Il superamento della necessità dell'istituto proposto per l'evidente conseguimento dell'obiettivo di parità sostanziale tra uomo e donna, ed il ritorno - nella competizione politica - alla valutazione della persona-candidato unicamente alla luce di qualità e meriti, indipendentemente dal genere cui appartiene, sarà infatti questione del legislatore italiano in un futuro che il proponente spera non lontanissimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Rappresentanza di genere nell'ambito
dei gruppi di candidati nella elezione
dei Consigli provinciali)*

1. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Art. 2

*(Rappresentanza di genere nell'ambito
delle Giunte provinciali)*

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella Giunta provinciale, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del totale dei componenti».